

**Rapporto
concernente le misure tariffali prese nel corso
del 2° semestre 1985**

e

**Messaggio
concernente l'accordo tariffale concluso
con la Comunità economica europea**

del 15 gennaio 1986

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo il rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 2° semestre 1985 proponendovi di prederne atto e di accettare il decreto federale che approva dette misure (allegato 2).

Nel contempo vi sottoponiamo un messaggio concernente l'accordo tariffale Svizzera-CEE applicato a titolo provvisorio (allegato 1) che costituisce la base delle misure tariffali. Vi proponiamo di accettare il decreto federale che approva detto accordo.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 gennaio 1986

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Egli
Il cancelliere della Confederazione, Buser



Compendio

In virtù dell'articolo 9 della legge federale su la tariffa delle dogane svizzere (RS 632.10) dell'articolo 4 capoverso 2 del decreto sulle preferenze tariffali (RS 632.91) e dell'articolo 1 capoverso 3 della legge federale su l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72), l'Esecutivo è tenuto a presentare, due volte l'anno, un rapporto sulle misure prese nell'esercizio delle competenze conferite da queste leggi e dal decreto sulle preferenze tariffali. I tre rapporti semestrali sono riuniti ogni volta in un solo rapporto. L'Assemblea federale decide poi circa il mantenimento di tali provvedimenti.

Il rapporto tratta dell'applicazione provvisoria di un accordo concluso con la Comunità economica europea in virtù del quale gli scambi di zuppe, minestre e salse tra la Svizzera e la CEE saranno esenti da dazi doganali a partire dal 1° gennaio 1986. In conseguenza di ciò verrà modificata l'ordinanza sul libero scambio (RS 632.421.0).

Nel messaggio allegato al rapporto (cfr. allegato 1) sono enunciati i motivi a seguito dei quali è stato concluso l'accordo in questione che tratta esclusivamente i dazi doganali.

Riguardo alla proroga dell'ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di barre d'armatura (RS 632.117.32) giusta la legge sulle misure economiche esterne (RS 946.201) e la legge sulla tariffa delle dogane svizzere (RS 632.10), il presente rapporto, come di consueto (cfr. rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 2° semestre 1984, FF 1985 I 225), rinvia al rapporto sulla politica economica esterna 85/1+2.

Il presente rapporto è il 40° della serie concernente le modifiche della tariffa d'uso delle dogane svizzere 1959.

Misure derivanti dalla legge su la tariffa delle dogane svizzere (RS 632.10)

Ordinanza sul libero scambio (RS 632.421.0)

Modificazione del 16 dicembre 1985 (RU 1985 1962)

La modifica dell'ordinanza del 28 marzo 1973 sul libero scambio (RS 632.421.0) da noi decisa il 16 dicembre 1985 è entrata in vigore il 1^o gennaio 1986. Successivamente a tale modifica sono stati soppressi i dazi doganali sulle zuppe e salse contenenti pomodori di provenienza CEE (voci 2104.20 e 2105.10) finora riscossi (cfr. allegato 2 appendice 2).

Si tratta in questo caso dell'applicazione provvisoria di un accordo tra la Svizzera e la CEE che prevede una modifica del protocollo n. 2 allegato all'Accordo di libero scambio Svizzera-CEE (RU 1972 2997) e che vi presentiamo, per approvazione, nel messaggio allegato. Mediante uno scambio di lettere (vedere allegato 2 appendice 1) è stata convenuta l'entrata in vigore provvisoria, il 1^o gennaio 1986, della riduzione tariffale negoziata tra le due Parti. In virtù dell'articolo 4 capoverso 1 della legge su la tariffa delle dogane svizzere (RS 632.10), siamo autorizzati, qualora lo esigano gli interessi dell'economia svizzera, a mettere temporaneamente in vigore le aliquote della tariffa d'uso relative ad accordi tariffali conclusi con l'estero. Nel caso specifico tali condizioni risultavano adempiute.

La modifica del 16 dicembre 1985 dell'ordinanza del 28 marzo 1973 (vedere allegato 2 appendice 2) contiene inoltre misure tariffali relative ai prodotti che rientrano nell'ambito della CECA e provenienti dalla Grecia. Tali misure derivano dal protocollo aggiuntivo del 17 luglio 1980 (RU 1981 286) allegato all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità; dato che il protocollo in questione è già stato da voi approvato non siamo più tenuti di fare rapporto in merito.

Per desiderio di razionalizzazione abbiamo nondimeno integrato le due misure nella stessa ordinanza.

**Messaggio
concernente l'accordo relativo alla modifica del protocollo n. 2
all'Accordo di libero scambio Svizzera-CEE**

del 15 gennaio 1986

Il protocollo n. 2 allegato all'Accordo di libero scambio Svizzera-CEE del 22 luglio 1972 (RU 1972 2997) definisce l'elenco limitato dei prodotti agricoli trasformati compresi nelle disposizioni dell'accordo di libero scambio e si riferisce fra l'altro alle zuppe e salse delle voci 2104 e 2105 della nomenclatura tariffale di Bruxelles.

Il protocollo determina parimenti il modo di tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati nelle merci, oggetto di scambi tra la Svizzera e la CEE, ed autorizza misure volte a compensare tali differenze di costo sotto forma di elementi mobili o di importo forfettario. Gli elementi di protezione industriale contenuti nei dazi di base dovevano, per contro, essere gradualmente soppressi.

Nel quadro di negoziati, sfociati nella conclusione dell'accordo di libero scambio, non era stato possibile trovare per le zuppe e le salse una soluzione che soddisfacesse gli interessi svizzeri. In merito rinviamo alle nostre spiegazioni che figurano nel messaggio del 16 agosto 1972 (FF 1972 437). La CEE aveva allora escluso dallo smantellamento tariffale progressivo le zuppe e le salse e ridotto al 10 per cento del valore commerciale i dazi all'importazione su questi prodotti contenenti pomodoro e al 6 per cento sui medesimi prodotti non contenenti pomodoro. Come contropartita la Svizzera concedeva la franchigia doganale unicamente alle zuppe e alle salse senza pomodoro, mentre per gli stessi prodotti contenenti pomodoro continuava a percepire un dazio doganale residuo di franchi 27,50 per 100 kg lordi. In merito rinviamo alle tabelle I e II del protocollo n. 2 allegato all'Accordo di libero scambio Svizzera-CEE (RU 1972 3002).

Il risultato poco soddisfacente dei negoziati ha indotto la Svizzera a chiedere alla Comunità, con lettera del 22 luglio 1972 (RU 1972 2950) di riprendere i negoziati non appena possibile. La questione dello smantellamento totale da ambo le parti dei dazi doganali, per le zuppe e le salse, è stata a più riprese sollevata negli anni settanta durante le riunioni del Comitato misto Svizzera-CEE, ma senza successo. In seguito ad una nuova iniziativa della Svizzera, lanciata durante la riunione del detto Comitato il 30 maggio 1983, è stata convenuta una soluzione corrispondente all'obiettivo iniziale perseguito dalla Svizzera.

Il 18 novembre 1985 è stato sottoscritto un'accordo sotto forma di scambio di lettere. In virtù del medesimo, gli scambi tra la Svizzera e la CEE di

zuppe e salse delle voci 2104 e 2105, se soddisfano i criteri d'origine prescritti, saranno esentati da qualsiasi dazio doganale. Queste reciproche concessioni corrispondono ad una minore entrata di dazi doganali dell'ordine di 1 milione di franchi, calcolato sulla base degli scambi attuali.

L'accordo menzionato soddisfa il desiderio dell'industria alimentare svizzera di avere libero accesso, per i suoi prodotti, al mercato CE. Essendo migliorata la competitività, si è certi che l'accordo influenzerà positivamente l'insieme dell'economia e rientra inoltre negli obiettivi della nostra politica economica esterna, definiti nelle linee direttive della politica di governo.

Il decreto federale che vi presentiamo, in quanto concerne l'approvazione dell'accordo con la CEE, è basato sull'articolo 8 della Costituzione federale che autorizza la Confederazione a concludere trattati internazionali. La competenza della vostra Assemblea si fonda sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione. La modifica del protocollo n. 2 allegato all'Accordo di libero scambio Svizzera-CEE non implica l'adesione ad un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 lettera b Cost. e pertanto non sottostà al referendum facoltativo.

Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa doganale e un accordo tariffale con la CEE

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto l'articolo 9 della legge del 19 giugno 1959¹⁾ su la tariffa delle dogane svizzere;

visto il rapporto del 1° gennaio 1986²⁾ concernente le misure tariffali prese nel corso del 2° semestre 1985 e l'allegato messaggio,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. l'accordo in forma di scambio di lettere del 18 novembre 1985 tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera relativo al regime degli scambi concernenti le zuppe, le salse e i condimenti (appendice 1);
- b. la modificazione del 16 dicembre 1985³⁾ dell'ordinanza del 28 marzo 1973⁴⁾ sul libero scambio in applicazione di questo accordo (appendice 2).

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà a referendum.

34

¹⁾ RS 632.10

²⁾ FF 1986 I 324

³⁾ RU 1985 1962

⁴⁾ RS 632.421.0

Accordo

Testo originale

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera relativo al regime degli scambi concernente le zuppe, le salse e i condimenti

Conchiuso il 18 novembre 1985
Entrato in vigore il 1° gennaio 1986

Bruxelles, il 18 novembre 1985

Missione Svizzera
presso le Comunità europee
Bruxelles

Signor Ambasciatore,
con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

«Mi pregio fare riferimento ai negoziati che si sono svolti tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea sul regime applicabile agli scambi reciproci di zuppe, salse e condimenti.

A tale proposito, Le confermo che le autorità svizzere, dopo aver soppresso, a partire dal 1° luglio 1977, i dazi doganali sui prodotti non contenenti pomodoro dei nn. 2104.20 (salse; condimenti composti) e 2105.10 (zuppe) della tariffa doganale svizzera, rinunceranno all'esazione di un dazio doganale anche sui prodotti indicati a detti numeri che contengono pomodoro.

Contestualmente, la Comunità sopprimerà i dazi doganali da essa percepiti sui prodotti dei nn. 2104 B e C (salse con e senza pomodoro) e 2105 A (zuppe con e senza pomodoro) della tariffa doganale comune. Le propongo che, con riserva dell'approvazione parlamentare necessaria nel mio Paese, il nuovo regime entri in vigore il 1° gennaio 1986.

Le tabelle I e II del protocollo n. 2¹⁾ dell'accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea saranno modificate in conseguenza. Tali modifiche sono riportate in allegato alla presente.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo su quanto precede.»

RS 0.632.401.21

" RS 0.632.401.2

Scambi concernenti le zuppe, le salse e i condimenti

A nome della Comunità, mi pregio confermare che la Comunità è d'accordo sul contenuto della lettera sopra citata.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio delle Comunità europee:

Livio Marinucci

1 allegato

Allegato

Modifica dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea

A decorrere dal 1° gennaio 1986 le tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo sono così modificate:

Tabella I (Comunità economica europea)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1.1.1986
2104.	Salse, condimenti composti: B. Salse a base di purè di pomodori C. altri	<i>(immutato)</i>	0
	- contenenti pomodoro	<i>(immutato)</i>	0
	- non nominati	<i>(immutato)</i>	0
2105.	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: A. Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:		
	- contenenti pomodoro	<i>(immutato)</i>	0
	- altri	<i>(immutato)</i>	0

Tabella II (Confederazione Svizzera)

N. della tariffa doganale svizzera ¹⁾	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1°.1.1986
2104. 10 20	Salse, condimenti composti: - per l'ulteriore lavorazione industriale - altri: - - prodotti contenenti pomodoro - - altri	<i>(immutato)</i> <i>(immutato)</i> <i>(immutato)</i>	<i>(immutato)</i> 0 <i>(immutato)</i>
2105. 10	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: - Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati: - - prodotti contenenti pomodoro - - altre	<i>(immutato)</i> <i>(immutato)</i>	0 <i>(immutato)</i>
¹⁾ RS 632.10 Allegato			

Ordinanza sul libero scambio

Modificazione del 16 dicembre 1985

Il Consiglio federale svizzero,

in applicazione dell'Accordo del 18 novembre 1985¹⁾ in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera relativo al regime degli scambi concernente le zuppe, le salse e condimenti;
in applicazione del protocollo aggiuntivo del 17 luglio 1980²⁾ all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità;
visto l'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959³⁾ sulla tariffa delle dogane svizzere,

ordina:

I

Nell'allegato dell'ordinanza del 28 marzo 1973⁴⁾ sul libero scambio, le voci tariffali 2104.20, 2105.10, 2602.20, 2701.10/2702.20, 2704.10, 20, 7301.01, 7302.30/7303.20, 7305.01/7303.01, 7310.10/49, 61/90, 7311.10/19, 31/50, 7312.10/7313.43, 7313.70, 90/92 e 7316.10/50 vengono modificate giusta le indicazioni in appendice.

II

La presente modificazione entra in vigore il 1° gennaio 1986.

16 dicembre 1985

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Egli

Il cancelliere della Confederazione, Buser

¹⁾ RU 1986 108

²⁾ RU 1981 286

³⁾ RS 632.10

⁴⁾ RS 632.421.0

Scambi concernenti le zuppe, le salse e i condimenti

Appendice

Voce di tariffa	Aliquota per i prodotti		Voce di tariffa	Aliquota per i prodotti	
	CE	AELS		CE	AELS
2104.20	Fr. per 100 kg lordi esenti	Fr. per 100 kg lordi esenti	2701.10/ 2706.01	Fr. per 100 kg lordi esenti	Fr. per 100 kg lordi esenti
2105.10	esenti	esenti			
2601.10/ 2604.01	esenti	esenti	7301.01/ 7340.99	esenti	esenti